



PARTE SPECIALE B
REATI SOCIETARI
(ART. 25 BIS D.LGS. 231/2001)

1. Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale è dedicata ai reati societari, previsti e disciplinati dall'art. 25 *ter* del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e contiene l'elenco delle fattispecie di reato ritenute rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di Assindustria Servizi S.r.l.

In particolare, il presente documento individua:

- le attività “sensibili”, ossia quelle attività nelle quali, in via teorica, può configurarsi il rischio di commissione dei suddetti reati, identificate attraverso il processo di *risk assessment*;
- i principi comportamentali e i presidi di controllo finalizzati a garantire l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni nelle aree a rischio.

I reati presupposto contemplati dall'art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001 – ad eccezione della corruzione tra privati – rientrano tra i cosiddetti “reati propri”. Si tratta, cioè, di reati che possono configurarsi solo se commessi da soggetti che rivestono specifici ruoli espressamente previsti dalla Legge, quali Amministratori, Direttori, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili della società, Sindaci o Liquidatori della società.

Tuttavia, la responsabilità della società può sussistere anche qualora la condotta illecita sia posta in essere non da soggetti apicali, ma da livelli sottostanti. In particolare: responsabili di direzione e/o funzione oppure subalterni di questi ultimi.

La responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001 degli Enti opera:

- se il reato presupposto è commesso da Amministratori, Direttori, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili della società, Sindaci o Liquidatori della società, e viene provato l'interesse della società nella realizzazione dell'illecito;
- se il reato presupposto è commesso da dipendenti o altre persone sottoposte alla vigilanza di Amministratori, Direttori, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili della società, Sindaci o Liquidatori della società, se viene provato l'interesse della società nella realizzazione dell'illecito e, unitamente, il mancato esercizio di un'adeguata attività di controllo.

2. Tipologie di reato



Si riportano di seguito una breve descrizione delle fattispecie di reato potenzialmente realizzabili nel contesto della Assindustria S.r.l.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (art. 2621 c.c.)

Il reato si configura tramite:

- l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni idonee ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico;
- l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, la cui comunicazione è imposta dalla Legge.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa eventualmente appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. Se nella realizzazione delle circostanze di cui sopra, i suddetti soggetti, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si precisa, inoltre, che la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato previsto dall'art 2621 c.c. (false comunicazioni sociali), come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61, si distingue da quello di cui all'art 2622 stesso codice (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori), atteso che, nel primo, sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, nel secondo, quelle che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori.

Ne consegue che, mentre l'art. 2621 Cod. Civ. prevede un reato di pericolo (a tutela della regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità), l'art. 2622 introduce nell'ordinamento un reato di danno a tutela degli interessi di soci e creditori.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE (art. 2622 c.c.)

Il reato esposto nel paragrafo precedente si configura anche in società che appartengono:

- a società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- a società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- a società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- a società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono esso è regolato dall'art.2622 c.c.

Anche in questo caso, le disposizioni di cui all'art. 2622 c.c. si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

IMPEDITO CONTROLLO (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

Il reato è punito con la sanzione amministrativa di 10.329 Euro

Se la condotta ha però cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.



La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

INDEBITA RESTITUZIONE DI CONFERIMENTI (art. 2626 c.c.)

L'illecito si configura quando si effettua, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, deliberando per esempio la compensazione di un debito di un socio nei confronti della società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

La pena prevista è fino ad un anno di reclusione.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La pena prevista è fino ad un anno di reclusione.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La pena prevista è fino ad un anno di reclusione.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art. 2629 c.c.)



La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il reato è punito, a querela della persona offesa, da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (art. 2632 c.c.)

Il reato presupposto si configura quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 2635 c.c. modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019)

L'art. 3 del D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 recita: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà' denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.



ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 2635 *bis* c.c. modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019)

Il reato si configura offrendo o promettendo denaro o altre utilità non dovute agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

ILLECITA AFFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (art. 2636 c.c.)

L'illecito viene perpetrato quando, al fine di ottenere una deliberazione favorevole dell'assemblea e il voto determinante anche del socio di maggioranza, si predispone e produce nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria dell'azienda in modo da ricavarne un indiretto profitto.

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto

AGGIOTAGGIO (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di società o gruppi.

FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE (art. 54 D.Lgs. n. 19/2023)

La condotta criminosa si realizza quando si costruiscono documenti falsi o si alterano i veri, oppure tramite dichiarazioni non veraci o omissioni di informazioni si vuole dimostrare di aver adempiute a tutte le richieste per l'ottenimento del certificato preliminare nelle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

2. Aree di rischio



A seguito di un'approfondita analisi dei processi interni ad Assindustria, sono state individuate le seguenti attività a rischio:

- **Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio d'esercizio.**
- **Gestione dei rapporti con soggetti ai quali la Legge attribuisce attività di controllo.**

La segnalazione di particolare rischiosità di altra area potrà essere eventualmente integrata dall'Amministratore, previa informativa all'Organismo di Vigilanza.

3. Destinatari

Destinatari del presente Capitolo sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice: Amministratore, soci, dipendenti, etc. , "soggetti apicali" di Assindustria, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio (qui di seguito tutti denominati "Destinatari"). Inoltre, la Legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di qualifiche di soggetti apicali anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

4. Principi generali di comportamento

La presente sezione della Parte Speciale prevede l'espresso **divieto** a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter della Legge);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

È previsto espressamente **l'obbligo a carico dei destinatari** di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In particolare è fatto **divieto** di: **1a.** rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle Società. **1b.** omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. In particolare è fatto **divieto** di: **2a.** restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle qui di seguito descritte; **2b.** ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; **2c.** acquistare o sottoscrivere quote della Società fuori dai casi previsti dalla legge; **2d.** effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori; **2e.** procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale; **2f.** distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In particolare è fatto **divieto** di: **3a.** porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo della gestione sociale da parte dei Soci; **3b.** determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

5. Procedure di attuazione dei comportamenti prescritti

Ad integrazione delle regole sopra riportate, si riportano ulteriori principi di attuazione dei comportamenti da tenere, a prevenzione della commissione dei suddetti reati:



Redazione di bilanci, scritture contabili, relazioni e altri documenti di impresa:

- le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza. Tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione dei bilanci e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione dell'Amministratore Unico ed elaborati da soggetti da quest'ultimo delegati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio. A richiesta, insieme ai dati e alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, devono avvenire con modalità tali (anche per il tramite di un sistema informativo) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati. L'Organo Amministrativo cura che la bozza di bilancio e tutti i documenti contabili, relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno dell'Assemblea, siano completi e messi a disposizione dei soci con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione e comunque nei termini di legge. Eventuali variazioni non giustificate nell'applicazione dei principi contabili stabiliti dalle procedure, devono essere tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza.

Interessi dell'Organo Amministrativo nelle operazioni della Società:

L'Organo Amministrativo deve convocare l'Assemblea per essere autorizzato a porre in essere le operazioni societarie e, per conto proprio o di terzi, siano in conflitto di interessi con quelli della società.

6. Protocolli di prevenzione

La Società adotta un sistema di controllo interno finalizzato a prevenire la commissione di reati societari. Tale sistema si fonda su un insieme strutturato di protocolli che disciplinano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili. I protocolli si aggiungono alle procedure e alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella



Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della società

In particolare, l'OdV dovrà avere evidenza e mantenere traccia:

- di quanto posto in essere nella società al fine di fornire opportune indicazioni per la corretta redazione del bilancio;
- delle valutazioni circa le proposte, gli ambiti e le scelte effettuate da sottoporre all'Amministratore;

L'OdV dovrà, inoltre, esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari e/o opportuni.

Inoltre, i compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale
- monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati societari. L'Organismo di Vigilanza è tenuto alla conservazione delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.